

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)

di Cuoghi Alberto



Il 31 luglio 2010 è entrata in vigore la **Legge 30/07/2010 n.122**,¹ legge di conversione del D.L. 78/2010 ove al Titolo III dello stesso, troviamo l'art 49, comma 4 *bis*, che va a sostituire integralmente l'art. 19 della Legge 241/1990 (Dichiarazione di inizio attività) introducendo così la **Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)**. L'obiettivo del Governo è quello di liberalizzare e semplificare l'attività di impresa. Con la semplice "Segnalazione" si potrà operare da subito, passando così da un controllo preventivo (30 giorni), previsto con la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA), ad un controllo *ex post* dei documenti allegati. Con questa nuova regola, anche laddove in passato occorreva richiedere la anticipata acquisizione di pareri in capo ad organi o enti o amministrazioni varie, ora è prevista la sostituzione di tali atti con autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni (assunzioni di responsabilità) o certificazioni. Rimangono escluse dalla SCIA quelle attività che lo erano già precedentemente con la DIA, come per esempio quelle bancarie, finanziarie, difesa nazionale, giustizia, cittadinanza, asilo, immigrazione e pubblica sicurezza.

Oltre a ciò, sono escluse tutte quelle attività che richiedono pareri o nulla osta in campo ambientale, paesaggistico, culturale (vedasi D.Lgs. 42/04) o limitate da norme comunitarie.

Le pubbliche amministrazioni in base al nuovo *comma 3 dell'art. 19*, potranno, qualora ravvisino violazioni o carenze, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA, adottare motivati provvedimenti di divieti di prosecuzione dell'attività con l'ordine di rimozione dei possibili effetti dannosi. Le stesse Amministrazioni possono fissare un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale l'imprenditore dovrà conformare la sua attività alla normativa vigente. Decorsi tali periodi, l'intervento delle Pubbliche Amministrazioni sarà limitato alla sola presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la sicurezza pubblica, per la salute, per la difesa nazionale, sempre che non sia possibile la conformazione dell'attività in oggetto alla normativa nazionale.

E per quanto riguarda l'edilizia? Questa domanda non trova ancora una risposta certa. Infatti, poiché il comma 4 *bis* dell'art. 49 della Manovra sancisce che le espressioni "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" e "SCIA" sostituiscono rispettivamente, le espressioni "Dichiarazione di Inizio Attività" e "DIA", ovunque ricorrano, ed inoltre lo

¹ E' pubblicata nel supplemento ordinario della gazzetta ufficiale del 30 luglio 2010 la Legge 30 luglio 2010 n.

122, che ha convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 "Misure urgenti in

materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale, quindi è in vigore dal 31 luglio 2010.

stesso comma prevede l'abrogazione della normativa statale e regionale difforme, occorre che si faccia subito chiarezza se ci si riferisce anche alle discipline speciali, quale, ad esempio, *la Denuncia di Inizio Attività edilizia* disciplinata dagli artt. 22 e 23 del D.P.R. 380/2001 e dalle varie Leggi Regionali.

In merito a quanto sopra riportato si può fare la seguente analisi. Visto che le recenti modifiche apportate al regime della Dichiarazione di Inizio Attività di cui all'art. 19 Legge 241/90, (introdotte dall'art. 85 del D.Lgs. 59/2010 entrato in vigore in data 8/5/2010 il quale è andato a riscrivere il comma 2 dello stesso art. 19, prevedendo già la cosiddetta DIA ad efficacia immediata per cui era possibile iniziare subito determinate attività imprenditoriali) non hanno riguardato il regime della *Denuncia di Inizio Attività edilizia* e visto che il tenore letterale della Manovra governativa in oggetto, riguarda la Dichiarazione di Inizio Attività e non la Denuncia di Inizio Attività, ed ancora, la normativa fa riferimento all'esercizio di attività imprenditoriale ed attiene alla tutela della concorrenza e della libertà d'impresa e non al governo del territorio, e visto soprattutto che nel nuovo art. 19 in questione non devono rientrare le attività per le quali "sia previsto un limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale" e l'attività urbanistico edilizia può certamente rientrarvi, ritengo che per il momento la "DIA edilizia" sia ancora e solo disciplinata dagli artt. 22 e 23 del DPR 380/01 e dalle relative Leggi Regionali. Il problema è, ad oggi, quello di capire come l'attività edilizia possa essere disciplinata alla luce di tale provvedimento legislativo in quanto allo stato attuale abbiamo 3 posizioni distinte per le opere edilizie minori, e cioè: la DIA (di cui agli artt. 22 e 23 DPR 380/01), la "COMUNICAZIONE" (come previsto nel nuovo art. 6 DPR 380/01, e precisamente ai commi 2 e 3, che comprende anche opere piuttosto rilevanti come la manutenzione straordinaria) ed appunto la SCIA che potenzialmente potrebbe ricomprendere al suo interno le altre due. Altro punto importante, come usare la SCIA nei casi in cui era prevista la SuperDIA. Ma soprattutto, non si comprende come farà il Comune a verificare lo stato dei luoghi se le opere possono iniziare immediatamente dopo aver presentato l'istanza con particolare riferimento per quelle attività edili minori (manutenzioni straordinarie, opere interne, pertinenze ecc.) che tanto contenzioso crea tra vicini di casa. Lasciando da parte i casi pratici, merita una veloce riflessione quanto disposto al comma 3 dello stesso articolo 19, ove viene sancito che la pubblica amministrazione può sempre agire in regime di autotutela di cui agli articoli 21 *quinquies* e 21 *nonies* della stessa legge 241/90. Ma in tali articoli si parla di revoca e annullamento del provvedimento amministrativo che alla base ha tutta una struttura procedimentale complessa che poco c'entra con la Segnalazione che di fatto è ascrivibile ad una autocertificazione e quindi ad una struttura ben più semplificata.

Come hanno reagito i Comuni all'entrata in vigore della SCIA ? Dall'analisi condotta da "il Sole 24ore" , occorre registrare un no secco a tale nuovo regime da parte delle regioni a statuto speciale, essendo l'edilizia di loro competenza esclusiva in base agli Statuti. Sul fronte del no troviamo anche Roma e Firenze i cui sportelli unici asseriscono che la SCIA nasce in ambito di attività produttive e commerciali e pertanto poco si sposa con la

materia edilizia ove vige il regime della denuncia di inizio attività. Esiste anche un partito del cosiddetto "doppio regime" come per i comuni di Bologna, Modena, Genova, Perugia ove viene accettata sia la SCIA sia la DIA, in attesa dei chiarimenti che devono (prima o poi) arrivare dalle Regioni e dal Governo. Tra chi, invece, applica già la nuova normativa (e quindi non accettano più la DIA) troviamo i comuni di Bari, Milano, Napoli, Brescia, ove comunque permane scetticismo e perplessità sulla stessa. Ciò che accomuna questi capoluoghi di provincia è il timore che, dovendo i lavori iniziare subito, si crei un rischio di aumento degli abusi edilizi in quanto si metterebbe il Comune di fronte al fatto già compiuto, come detto prima, senza avere la possibilità di verificare correttamente lo stato di fatto prima dei lavori.